



## COMUNE DI MASCALI

Città Metropolitana di Catania

Ufficio Di Gabinetto

[uff.digabinetto@comune.mascali.ct.it](mailto:uff.digabinetto@comune.mascali.ct.it) - Tel 095/7709118 – PI 00646310870

### ORDINANZA SINDACALE

N. 58 del 05-10-2021

**Oggetto: Prevenzione del randagismo, obbligo di registrazione dei cani e la loro microchippatura. Gestione e conduzione dei cani.**

#### IL SINDACO

**VISTI** gli articoli 2 e 4 della Legge 14 agosto 1991, n.281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;

**VISTA** la Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15 “Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”;

**VISTO** IL Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007;

**VISTO** l’Accordo 24 gennaio 2013, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione” e, in particolare, il punto 3, lettera a), il quale prevede che “*i Comuni provvedano a far identificare e registrare nell’anagrafe degli animali d’affezione, avvalendosi del Servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti sul territorio, quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate*”;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n. 2504 del 30 dicembre 2013 di “*Recepimento dell’Accordo del 24 gennaio 2013, Rep. Atti n. 5/CU, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane in materia di “Identificazione e registrazione degli animali d’affezione”*”

**VISTO** il “Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003 concernente «Recepimento dell’Accordo Stato - Regioni, del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», Accordo che, al proprio articolo 4, individua il microchip quale unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a partire dal primo gennaio 2005;

**VISTA** dell’Ordinanza ministeriale sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani per tutelare l’incolumità di animali e persone del 3 marzo 2009 e ss. mm. ii e proroghe;

**VISTO** l’Art.50 c.5 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco specifiche competenze in materia sanitaria e di igiene pubblica;

**VISTO** l'art. 54 del D.lgs. 267/2000 secondo cui il Sindaco può adottare provvedimenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**CONSIDERATO** che il Comune è individuato dalla sopra citata Legge 281 del 1991 quale primo responsabile del contrasto al fenomeno del randagismo, che tuttora costituisce una consistente voce di spesa a carico di questa Municipalità per effetto del ricovero di cani, da anni attivato e tuttora in corso;

**CONSIDERATO** che l'abbandono di un animale è sanzionato dall'articolo 727 del Codice penale con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro e che il maltrattamento di un animale è sanzionato anche dall'articolo 544 *ter* del Codice penale con la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro;

**CONSIDERATO** che in un quadro di prevenzione generale, per tutela degli animali e dell'incolumità pubblica, si rappresenta necessaria una campagna di sensibilizzazione per l'identificazione con microchip e l'iscrizione in anagrafe canina dei cani di proprietà non ancora identificati;

**CONSIDERATO** come sia necessario richiamare la pubblica attenzione sul rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e rilevate le esigenze di garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini.

**CONSIDERATO** che il randagismo in questo comune e nei comuni limitrofi ha raggiunto oramai dimensioni tali da non poter essere più gestito in modalità ordinaria e che tale situazione si è determinata anche per la scarsa attuazione della normativa vigente in materia, il più delle volte interpretata in maniera errata e quindi con applicazione disomogenea;

**RITENUTA** necessaria ed improcrastinabile, per l'anno 2021, l'applicazione in tutto il territorio di questo Comune di misure straordinarie, nel rispetto della normativa vigente, mediante interventi e azioni preventive mirati a contenere il fenomeno del randagismo, a garantire il benessere degli animali d'affezione in quanto esseri senzienti, a prevenire i rischi sanitari e per l'incolumità pubblica, nonché azioni mirate finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente e del corretto equilibrio uomo – animale – ambiente;

**PRESO ATTO** che l'identificazione e l'iscrizione dei cani in anagrafe canina è strumento indispensabile per prevenirne l'abbandono e che l'associazione LAV realizzerà una giornata di microchippatura gratuita per i cani di proprietà dei cittadini residenti nel Comune di Mascali nella giornata del 08.10.2021.

## **ORDINA**

1. A tutti i proprietari di cani di età superiore a due mesi e sprovvisti di microchip di provvedere all'identificazione e all'iscrizione dei cani presso l'Anagrafe istituita ai sensi della L.R. n. 15/2000, non oltre il 31/12/2021;
2. Che il proprietario o il detentore di un cane adotti ogni precauzione per evitare la fuga dell'animale e che, nel caso di allontanamento o smarrimento, ne dia immediata comunicazione al Comune e al Servizio Veterinario anche considerato l'art 727 I comma c.p.;
3. Che il proprietario o il conduttore usino sempre il guinzaglio durante le passeggiate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a eccezione delle Aree appositamente destinate dove, sotto la responsabilità del proprietario o del conduttore, i cani possono muoversi, correre e giocare